

BimboMed ⁻¹⁸

& GeneralMed ¹⁸⁺

CF. 97116560794

via Santa Maria, 8 – 88100 CATANZARO

- CODICE ETICO -

I - PRINCIPI GENERALI

Il presente Codice Etico (per brevità "CE") di **BimboMed & GeneralMed**, è costituito da un corpus valoriale di principi, regole e comportamenti professionali a cui il Professionista Sanitari deve attenersi, in quanto finalizzato alla tutela del bene della salute della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

- Articolo 1

BimboMed & GeneralMed riconosce la centralità della persona; con essa si pone in relazione e ascolto attivo creando empatia e agendo nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali. La "persona assistita in età evolutiva" si configura nel neonato-bambino-adolescente, destinatario delle attività del Professionista Sanitario, finalizzate, secondo le specifiche competenze e metodiche, a rispondere ai suoi bisogni di cura e salute.

- Articolo 2

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed** ha il dovere di conoscere le norme, i principi e i comportamenti valoriali del presente CE e del Regolamento Interno del centro medico che egli riceve all'atto della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione. L'ignoranza del CE non lo preserva dalla responsabilità che l'inosservanza del CE comporta.

- Articolo 3

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed** ha il dovere di osservare tale CE al fine di garantire la qualità delle sue prestazioni e tutelare la persona assistita in età evolutiva da abusi o carenze professionali.

- Articolo 4

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed** ha il dovere di aderenza al CE al fine di contribuire all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura, individuando eventuali criticità ed offrendo soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

- Articolo 5

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, ha l'obbligo di promuovere azioni e cultura di prevenzione in età evolutiva al fine di modificare le traiettorie

evolutive dei disturbi di sviluppo, favorendo la maggior integrazione sociale possibile delle persone assistite in età evolutiva, contribuendo così alla salute della persona.

II - COMPETENZE DEL PROFESSIONISTA

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità, delle abilità tecnico-scientifiche e relazionali nonché dei comportamenti acquisiti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

- Articolo 6

L'intervento del Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, ha come fine lo sviluppo armonico delle competenze della persona assistita in età evolutiva con disturbo di sviluppo, tramite la realizzazione di condizioni in cui funzioni e abilità possano comparire ed evolvere malgrado le difficoltà di base. Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso interventi di prevenzione, terapia, riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neurologia, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo, della Logopedia.

- Articolo 7

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed** è tenuto ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale, a mantenere il più alto livello di competenza possibile, a ottemperare a quanto previsto dalle normative nazionali vigenti.

- Articolo 8

Gli ambiti di intervento del Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed** sono rivolti:

- alla prevenzione, alla terapia, alla riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro e psicomotricità, della logopedia, della psicologia, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. Attua interventi terapeutici e riabilitativi nei disturbi percettivo-motori, neurocognitivi, nei disturbi di simbolizzazione e di interazione del bambino, sin dalla sua nascita;
- alla didattica, riconoscendo negli studenti il futuro della professione sanitaria, trasmettendo loro la propria competenza professionale e relazionale, in qualità di tutor per il tirocinio, offrendo loro un modello consono alla migliore qualità professionale in ottemperanza anche al presente CE;
- alla ricerca scientifica con finalità caratteristiche dell'intervento riabilitativo logopedico, psicologico e neuro-psicomotorio in età evolutiva. Nello svolgimento della ricerca, il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed** deve mantenere un comportamento individuale e professionale rispettoso dei diritti della persona assistita. In particolare deve: ottenere il consenso valido; gestire i dati personali e la documentazione sanitaria nel rispetto delle normativa vigente in tema di segreto e riservatezza nel trattamento dei dati personali, previo consenso della persona di riferimento (colui che si prende cura della persona assistita quando questa si trovi nell'impossibilità di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute, partecipando alla relazione di cura - genitore - rappresentante legale - amministratore di sostegno o fiduciario), la quale ha facoltà e diritto di interrompere in qualsiasi momento la propria partecipazione alla ricerca senza alcun obbligo di giustificazione, e della figura giuridica proposta e responsabile della tenuta e conservazione della

documentazione clinica;

- alla direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative, ricoprendo posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.

- Articolo 9

L'esercizio della professione sanitaria del Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, si realizza con la presa in carico della persona assistita in età evolutiva e, la sua gestione terapeutica, avviene in piena autonomia, sulla base delle competenze ed in conformità all'insieme degli atti professionali peculiari del proprio ordine.

- Articolo 10

L'esercizio della professione sanitaria del Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, si esplica con i seguenti interventi:

- partecipazione al processo diagnostico mediante strumenti valutativi finalizzati a mettere in evidenza il profilo del disturbo, le strategie di compenso, le modalità di scambio interattivo e l'area potenziale di sviluppo;
- individuazione ed elaborazione di programmi di prevenzione, terapia, riabilitazione volti al superamento del bisogno di salute della persona assistita con disabilità dello sviluppo;
- documentazione e verifica della rispondenza della metodologia riabilitativa attuata secondo gli obiettivi di recupero funzionale e le caratteristiche proprie delle patologie, che si modificano in rapporto allo sviluppo;
- attuazione di procedure rivolte all'inserimento della persona assistita in età evolutiva con disabilità logopedica, psicologia, neuro-psicomotoria, neurocognitiva e neuropsicologica nel suo contesto sociale;
- collaborazione con l'equipe multi-professionale di neuropsichiatria infantile e con gli operatori scolastici per l'attuazione della diagnosi funzionale e del piano educativo a fine anche preventivo;
- interazione con la famiglia affinché le proposte terapeutiche vengano adeguatamente integrate con l'intervento educativo per permettere al bambino di generalizzare gli apprendimenti specifici di sviluppo e sociali, consentendo l'attivazione di schemi di comportamento e funzionamento più adeguati e funzionali possibili.

- Articolo 11

La cartella riabilitativa è lo strumento fondamentale per la registrazione delle tipologie e metodiche di intervento nella loro corretta successione cronologica, messe in atto dal professionista sanitario di **BimboMed & GeneralMed**.

Ha funzione di traccia di confronto e di verifica del lavoro svolto e degli obiettivi conseguiti; costituisce documentazione formale del trattamento espletato. Tale documento viene redatto e conservato in conformità alle disposizioni vigenti in tema di segreto professionale e tutela di protezione dei dati personali.

III - RAPPORTI PROFESSIONALI DEL PROFESSIONISTA

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si devono armonizzare le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel suo percorso di vita.

RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA IN ETÀ EVOLUTIVA E PERSONA DI RIFERIMENTO

- Articolo 12

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed** è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona in età evolutiva e non solo, inglobando anche il suo contesto comunitario familiare, sociale e ambientale.

- Articolo 13

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti pro-sociali e garantisce interventi qualificati, rispettando gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona assistita in età evolutiva e della sua comunità.

- Articolo 14

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, possiede una conoscenza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali. Promuove la sicurezza delle cure, interviene nel rispetto delle sue specifiche competenze e sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

- Articolo 15

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, secondo i principi di equità, si impegna a favorire pari capacità di accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona assistita in età evolutiva, senza pregiudizi e distinzioni di razza, etnie, sesso o religione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo i bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

- Articolo 16

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, deve impostare il rapporto con la persona assistita, sulla base di reciproca fiducia, rispetto e sull'assunzione della responsabilità professionale.

- Articolo 17

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, prima di procedere con i trattamenti di sua competenza, deve creare le condizioni entro cui concretizzare il progetto di cura, mediante una idonea informazione alla persona di riferimento e al bambino stesso, circa il programma di intervento e gli obiettivi, tenendo conto delle capacità di comprensione e maturità di ognuno, al fine di promuovere la massima adesione alle proposte terapeutiche, esponendone le indicazioni e l'efficacia.

- Articolo 18

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, è tenuto ad informare la persona di riferimento della persona assistita in età evolutiva sulla propria attività professionale secondo correttezza e verità, della presumibile durata dell'intervento, precisarne i rischi, i benefici, i costi, i differenti ed alternativi percorsi terapeutici.

- Articolo 19

Il consenso informato - atto formale disciplinato dalla legge e con il quale la persona assistita o la persona di riferimento esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario -

non comporta esonero dalla responsabilità professionale. Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona assistita in età evolutiva e, ove necessario, collabora ad eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con altri professionisti sanitari e non.

- Articolo 20

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato della persona di riferimento. Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso/dissenso/revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso/dissenso/revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale. In caso di volontà discordanti, il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona assistita minore di età.

- Articolo 21

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, deve accertarsi che il consenso informato sia stato debitamente acquisito dal centro medico.

- Articolo 22

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, il web e i social-media. Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e nelle comunicazioni scientifiche.

- Articolo 23

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, rispetta la dimensione privata ed intima della persona assistita osservando il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura. Mantiene il segreto su tutto ciò che apprende o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione. Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura, le informazioni acquisite nei limiti di quanto necessario al progetto stesso e concordato con la persona assistita in età evolutiva o con la persona di riferimento. Il segreto professionale viene meno previa autorizzazione della persona di riferimento della persona assistita in età evolutiva, informata circa le conseguenze della scelta, e nei casi previsti dalla normativa vigente, ovvero in caso di pericolo grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

- Articolo 24

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, non deve mai utilizzare la relazione con la persona assistita per trarre interessi e vantaggi personali illeciti.

- Articolo 25

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di un'azione o operazione illecita.

- Articolo 26

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, ha l'obbligo di astenersi dal prestare la sua attività professionale qualora questa possa concretamente configurarsi in un conflitto d'interessi. Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, dichiara eventuali condizioni di conflitto di interesse, circa aspetti economici o di altra natura, che possano manifestarsi negli interventi sanitari, di ricerca, di divulgazione scientifica o di formazione o nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza o nell'esercizio di attività di pubbliche funzioni.

- Articolo 27

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, deve rilasciare alla persona assistita in età evolutiva i documenti terapeutici, copia della relazione clinica e restituire ogni documentazione eventualmente ricevuta dalla persona assistita, qualora ne venga fatta formale richiesta da parte della persona assistita o della persona di riferimento.

- Articolo 28

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, ha obbligo di rinunciare alla presa in carico qualora valuti di non poter agire con competenza, riconoscendo i propri limiti. Nella contingenza del caso, garantisce la presa in carico o la continuità della cura coinvolgendo l'equipe.

- Articolo 29

Il professionista sanitario Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede, non solo, la propria reputazione, ma anche la dignità ed il decoro della professione.

RAPPORTI CON I COLLEGHI

- Articolo 30

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, riconosce l'importanza e la rilevanza della multiprofessionalità, ossia dell'integrazione e collaborazione leale e coordinata con i colleghi per far fronte ai bisogni di salute della persona assistita. Rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni.

- Articolo 31

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

- Articolo 32

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita in età evolutiva o della sua persona di riferimento.

- Articolo 33

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa

compromettere, la salute o la dignità della persona assistita in età evolutiva o della comunità.

- Articolo 34

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, è tenuto ad evitare comportamenti concorrenziali scorretti e inappropriati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- arbitraria attribuzione della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione;
- utilizzo di mezzi pubblicitari non veritieri, ingannevoli o comparativi al fine di favorire la propria attività professionale;
- abuso della propria posizione per favorire e/o ostacolare l'acquisizione di incarichi professionali per sé o per altri colleghi;
- critiche denigratorie sul comportamento professionale dei colleghi.

- Articolo 35

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, che opera in regime di dipendenza, pubblica o privata, ha il diritto di:

- difendere la propria autonomia;
- esigere il rispetto e riconoscimento del proprio Profilo Professionale;
- verificare la liceità e le condizioni di lavoro con approccio oggettivo, segnalando ed eventualmente ricusando le situazioni di rischio clinico, dovute agli aspetti ambientali della struttura e/o alle modalità organizzative della stessa (a titolo di esempio non esaustivo: carico di lavoro, attribuzione impropria di ruoli, limitazione della propria scelta clinica e responsabilità);
- partecipare alla programmazione dell'intervento riservato alla propria figura professionale;
- partecipare alla redazione e tenuta della documentazione clinica in riferimento agli aspetti attinenti il proprio intervento.

RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E IL TERRITORIO

- Articolo 36

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali, rivolgendosi con correttezza e rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.

- Articolo 37

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, deve mettere a disposizione della collettività la propria conoscenza ed esperienza per attuare programmi ed interventi diffusivi e propositivi delle buone pratiche sanitarie riguardanti la conoscenza

- Articolo 38

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, può collaborare con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) per l'attuazione di politiche che favoriscano la prevenzione e la gestione delle neurodivergenze e dei disturbi del neurosviluppo.

- Articolo 39

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all'argomento, al fine di salvaguardare gli interessi del centro medico, assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato.

IV - RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, ha l'obbligo di tenere un comportamento sempre consono alla propria professione, con l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle sue attività, un comportamento retto, fondato sull'esercizio della libertà ed ispirato alla solidarietà, finalizzato alla tutela del bene della persona assistita in età evolutiva, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

- Articolo 40

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, sulla base della propria competenza, risponde personalmente del proprio operato, è quindi civilmente e penalmente responsabile dei suoi comportamenti e di eventuali danni arrecati alla persona assistita in età evolutiva nello svolgimento della professione.

- Articolo 41

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, si impegna a garantire alla persona assistita le prestazioni sanitarie rese, stipulando apposita polizza di responsabilità professionale.

- Articolo 42

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione, cooperazione. Non può esercitare atti terapeutici diversi da quelli che gli sono attribuiti sulla base del proprio Profilo Professionale. L'esercizio abusivo di una professione costituisce illecito disciplinare, oltre che reato.

V - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E NORME SANZIONATORIE

- Articolo 43

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, esercita l'attività professionale dopo il conseguimento del titolo di studio universitario abilitante e relativa iscrizione all'Albo professionale. L'inosservanza di tale requisito costituisce reato.

- Articolo 44

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, conosce in maniera capillare ed osserva il CE.

- Articolo 45

L'inosservanza delle norme contenute nel presente Codice Etico ed ogni azione od omissione comunque contraria al decoro, dignità ed al corretto esercizio della

professione sono sanzionate.

- Articolo 46

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, che non osservi le norme contenute nel presente Codice Etico, nonché le disposizioni applicabili all'esercizio professionale, ivi comprese le linee guida, le raccomandazioni e le buone pratiche, dalle quali se ne può discostare solo ove lo richieda la specificità del caso concreto, è sottoposto a procedimento disciplinare. Il competente Ordine ha il compito di verificare la fondatezza degli addebiti pervenuti e, laddove li ritenga fondati, di porre in essere i procedimenti inerenti all'adozione delle sanzioni disciplinari, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente Codice Etico.

Le sanzioni disciplinari devono essere adeguate alla volontarietà ed alla gravità del fatto, devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, inerenti la condotta del professionista.

- Articolo 47

Le sanzioni disciplinari si distinguono in:

1. sanzioni formali, che non incidono sulla continuità dell'esercizio professionale in **BimboMed & GeneralMed**:

a) avvertimento: richiamo a violazione compiuta, con contestuale avvertimento che tale comportamento non abbia più a ripetersi;

b) censura: richiamo scritto, che consiste nell'adozione del provvedimento di biasimo formalizzato nei confronti dell'iscritto;

2. sanzioni sostanziali, che incidono sulla continuità dell'esercizio professionale in **BimboMed & GeneralMed**:

a) sospensione temporanea dall'esercizio professionale da uno a sei mesi;

b) comunicazione all'albo di appartenenza affinché questo decida sul caso raffigurato.

VI - IL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA

- Articolo 48

Il compenso del Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, in quanto libero-professionale, è lasciato alla libera contrattazione delle parti ed è in ogni caso commisurato alla difficoltà e complessità dell'intervento professionale, alle competenze richieste ed ai mezzi impiegati.

- Articolo 49

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, nel centro medico non può prestare gratuitamente la propria opera professionale per scopi di liberalità o filantropici, perché tale comportamento costituirebbe concorrenza sleale o finalizzato ad indebito accaparramento di clientela.

- Articolo 50

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, è tenuto a far conoscere preventivamente alla persona assistita o al suo rappresentante legale, una volta concordato il progetto di cura, l'importo dovuto per le prestazioni rese e relativa assistenza.

VII - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

- Articolo 51

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, proteggendo la dignità e sicurezza di chi vi partecipa nel rispetto dell'inderogabile principio della inviolabilità e integrità psico-fisica della vita e delle persone assistite in età evolutiva.

- Articolo 52

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, è autonomo e indipendente nel condurre la ricerca scientifica e la sperimentazione.

- Articolo 53

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, ha il dovere di condurre la ricerca scientifica e la sperimentazione in conformità ai protocolli etici e scientifici che siano rigorosi e razionali, riconosciuti a livello nazionale e internazionale ed accettati dagli organi governativi italiani.

- Articolo 54

Il Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, è tenuto a pubblicare i risultati della ricerca e della sperimentazione in modo completo, trasparente e obiettivo riportando esattamente i nomi dei ricercatori e sperimentatori.

- DISPOSIZIONE FINALE

I Professionisti presenti in **BimboMed & GeneralMed**, recepiscono il presente Codice Etico, nel quadro dell'azione di indirizzo e di coordinamento esercitata dall'Ass.ne Culturale **BimboMed & GeneralMed**.

Il presente CE resta in vigore fino alla sua revisione, che potrà essere effettuata in ogni momento attraverso integrazioni, modifiche ed aggiornamenti, secondo le esigenze di adeguamento che verranno evidenziate nel corso del tempo.

Le disposizioni specifiche di questo Codice Etico costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti del Professionista presente in **BimboMed & GeneralMed**, che si ispirano e si attuano, nell'agire quotidiano, ai principi espressi nella Costituzione Etica della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

